



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.

dott. Cristina Fois Consigliere

dott. Francesca Lupino Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 166 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2017 promosso da

elettivamente domiciliato in

Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto d'appello,

appellante

CONTRO

, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in

che la

rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,

appellata

All'udienza del 10-01-2020 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte



- 1) in via principale, accertare e dichiarare che per i c/c per cui è causa, costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;
- 2) in via subordinata, condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura di conto corrente e di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi e, all'esito, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata doppia sottoscrizione o mancata sottoscrizione delle clausole che prevedono gli interessi passivi con rinvio agli usi piazza; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la commissione per l'affidamento, la commissione mancanza fondi, la commissione disponibilità fondi;
- 3) in ogni caso, accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta dei c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la cms, commissione disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria pratica fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni, in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;
- 4) per effetto dell'accoglimento della domanda ai nn. che precedono, accertare e dichiarare il saldo del c/c n. 4005598 e del c/c n. 3001730 alla chiusura (con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente oagate dal correntista in tale data) applicando le condizioni di legge partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo ovvero in subordine dal saldo di partendo della serie utile di e/c fino alla chiusura del conto;
- 5) in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Andrea Sorgentone.



Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte

- 1) dichiarare improponibile, inammissibile e improcedibile e comunque infondato nel merito l'appello proposto contro il Banco di Sardegna s.p.a. nonché la carenza di legittimazione passiva dell'appellato;
- 2) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi rassegnati nell'espositiva;
- 3) accertare e dichiarare la prescrizione di tutte le rimesse extrafido solutorie nella loro integrità o per la parte di esse che rivestono natura solutoria, secondo i criteri stabiliti dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24417/10, effettuate in data antecedente al dicembre 2014, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria, degli eventuali diritti avversariamente azionati con riferimento a tutte le rimesse solutorie; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale, di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti che controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo ai rapporti dedotti nel presente giudizio, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in specie afferenti le annotazioni asseritamente indebite e/o gli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituissero pagamento, per i titoli contestati ex adverso, ossia per capitalizzazione trimestrale degli interessi e per qualsivoglia ulteriore titolo, prescrizione decorrente da ciascuna annotazione asseritamente indebita e/o da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'annotazione di somme in favore della banca per ciascun titolo contestato dalla controparte;
- 4) in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea di dichiarazione di nullità e inefficacia delle clausole ed addebiti ex adverso censurati e della subordinata domanda di



restituzione, effettuare il ricalcolo tenendo conto delle eccezioni sollevate dall'azienda di credito ed in specie dell'eccezione di prescrizione formulata, con imputazione dei versamenti prima in pagamento di capitale e spese, quindi degli interessi;

- 5) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, maggiorazione per spese generali ed accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 17/2017 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda proposta da

nei confronti della Banca di _____ s.p.a. e volta ad ottenere la dichiarazione di nullità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocismo, condizioni usuarie, commissioni e spese varie a valere sul conto corrente n. 3001730, intrattenuto con la convenuta dal 18-12-1985 e chiuso dopo il 30-06-08, sul quale era appoggiato il conto anticipi n. 4005998 aperto prima del 31-12-95, con conseguente rideterminazione del saldo e condanna della convenuta alla restituzione di quanto pagato senza valido titolo; le spese processuali erano regolate secondo soccombenza.

Riferito l'onere della prova alla parte attrice, il tribunale giudicava inammissibile l'istanza di esibizione dei contratti regolanti il rapporto e degli estratti conto non depositati, rivolta all'istituto di credito a fronte della richiesta ex art. 119 Tub formulata soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e concludeva che l'attore non aveva assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante di produrre in giudizio il documento contrattuale asseritamente affetto da nullità parziale nonché la serie continua di estratti, dai quali ricavare l'effettivo pagamento di poste nulle.

Avverso tale decisione ha proposto appello _____, deducendo la violazione e/o errata applicazione degli artt. 2697 c.c. nella parte in cui il tribunale onerava l'attore della produzione del contratto e della serie degli estratti a fronte della contestazione svolta nella citazione introduttiva circa l'esistenza di una regolamentazione scritta delle condizioni applicate al rapporto di c/c e della mancata produzione della relativa documentazione da parte della banca, che invece ne affermava l'esistenza, nonché dell'art. 210 c.p.c. laddove il giudicante di primo grado non



disponeva la sollecitata esibizione dei documenti che la stessa banca dichiarava esistenti, oggetto di separata richiesta ex art. 119 Tub.

Si è costituito il _____ .p.a., eccependo preliminarmente il difetto della propria legittimazione passiva, in quanto cessionario verso la Banca _____ s.p.a. dei soli rapporti ancora aperti al momento della cessione stipulata nel 2016, nonché l'inammissibilità dell'appello ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.

Nel merito, l'appellata ha evidenziato la contraddittorietà delle argomentazioni poste a fondamento della domanda attrice, ove, da un lato, era affermata l'inesistenza di un contratto scritto (atto di citazione), e, dall'altro, era richiesta l'esibizione dei contratti (memoria istruttoria); la banca ha altresì rilevato che l'appellante non ha insistito sull'istanza di esibizione del contratto nel presente grado.

Il Banco _____ s.p.a. ha comunque riproposto l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie eseguite in data antecedente al 29-12-04, indicate analiticamente.

La causa, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Banco di Sardegna s.p.a., evocato nel presente grado in qualità di cessionario del ramo d'azienda ceduto dalla Banca _____ s.p.a. con atto pubblico del 5-12-2016.

Invero, non solo dal predetto atto risulta la cessione dei rapporti pendenti – come sottolineato dall'appellata – ma anche dei rapporti contenziosi, come quello in esame, (*“Il Banco _____ s.p.a. è subentrato pertanto – relativamente al ramo di azienda ceduto – in tutti i rapporti attivi e passivi, nei diritti, gli stati di godimento in fatto, interessi legittimi, aspettative, contratti in essere, rapporti giuridici pendenti o in formazione, azioni, rapporti contenziosi, privilegi e garanzia”*) espressamente previsti nell'allegato atto integrativo, ove è menzionata la posizione dell'odierno appellante.



L'appello, inoltre, sfugge alla censura di genericità formulata dalla appellata, avendo l'appellante contestato l'applicazione dell'onere della prova effettuata in prime cure e tratto le relative conseguenze sul piano della fondatezza della domanda, consentendo alla controparte di difendersi compiutamente (cfr. Cass. Civ. n. 7675/2019; n. 10916/17).

Nel merito, va rilevato che parte attrice proponeva in primo grado domanda di accertamento negativo del saldo apparente portato nell'estratto di chiusura del conto corrente, sul quale erano girocontate le competenze provenienti dal conto anticipi, deducendo la mancata pattuizione per iscritto delle condizioni applicate al rapporto e chiedendo la condanna della banca al pagamento delle somme imputate agli addebiti privi di valido titolo (v. capi 1 e 4 delle conclusioni rassegnate in citazione).

A tal fine deduceva di aver aperto in data 18-01-1985 il conto corrente n. 3001730 presso l'agenzia di Ittiri della Banca .., cui accedeva il conto anticipi n. 4005998, e produceva una serie non continua di estratti conto e scalari. Va precisato al riguardo che la società correntista non contestava le singole operazioni (peraltro consolidate a norma dell'art. 1832 c.c.), ma l'ammontare delle competenze addebitate per interessi ultralegali, anatocismo, c.m.s. e spese varie, che chiedeva dichiararsi nulle. In particolare, la società correntista sosteneva che l'istituto convenuto aveva costantemente applicato l'anatocismo trimestrale e interessi ultralegali, oltre ad oneri e spese non convenuti espressamente.

L'attore precisava inoltre che la domanda era finalizzata alla verifica della mancata stipulazione di condizioni diverse da quelle legali regolanti il rapporto, che all'epoca della sua instaurazione non richiedeva la forma scritta.

La Banca d .., costituendosi, non contestava l'applicazione degli addebiti denunciati dalla controparte, sostenendo di contro che entrambi i conti dedotti in giudizio erano stati regolati in conformità alle pattuizioni intercorse tra le parti ed eccependo comunque la prescrizione delle rimesse eseguite nel decennio anteriore alla proposizione della domanda. A sua volta l'attore



formulava apposita istanza istruttoria per ottenere l'esibizione del contratto dichiarato esistente e degli estratti che la banca non aveva fornito con la procedura instaurata a norma dell'art. 119 Tub.

Ciò posto, l'impugnazione deve essere accolta.

La censura attiene all'applicazione dell'onere della prova del soggetto che agisca in ripetizione di indebito nei confronti della banca, tenuto a produrre, oltre al titolo, la serie continua di estratti necessari alla ricostruzione del conto (v. Cass. Civ. sez. I, n. 18487/18, secondo la quale l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del pagamento che si assume indebito e la mancanza di valida causa incombe su colui che agisce in ripetizione, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c.; cfr. sez. VI-I, 23-10-2017 n. 24948: *“Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somma non dovute”*).

Tuttavia, in assenza di una convenzione scritta, la cui stipulazione neppure era documentata dalla banca a fronte della contestazione formulata dall'attore che la negava invitando la controparte a produrre il contratto ove esistente, non può certamente ritenersi che una convenzione avente ad oggetto la previsione di interessi ultralegali, e la successiva variazione unilaterale, si fosse formata *per facta concludentia*, ostandovi il disposto dell'art. 1284 c. 3 c.c., e neppure per l'anatocismo, comunque nullo (cfr. S.U. n. 24418/10: *“disapplicando la clausola di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere operati senza capitalizzazione alcuna”*) prima dell'efficacia della Delibera CICR 9-02-2000 sull'anatocismo paritario, e da concordare espressamente per il periodo successivo trattandosi di modifica peggiorativa (v. Cass. Civ. Sez. I, 22-05-14 n. 11400; id., 21-10-19 n. 26769) e tantomeno per la C.M.S. e le spese, che sarebbero altrimenti di contenuto indeterminato, e quindi nullo, quanto al tempo ed al montante dell'applicazione.



Ne consegue che tali competenze, facilmente rilevabili dagli estratti versati in causa, la cui applicazione non era negata dall'istituto di credito, devono essere dichiarate nulle per mancanza di titolo e il saldo del conto corrente deve essere ricalcolato al netto di tali addebiti.

Inoltre, il correntista poteva avvalersi, come è accaduto nella specie, della facoltà prevista dall'art. 119 TUB anche in corso di causa, non contemplando tale norma alcuna limitazione con riferimento alla fase processuale se non quella della formazione del *thema probandum* (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11-05 2017 n. 11554; conf. n. 3875/19: *“Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante”*), ragion per cui l'esibizione degli estratti mancanti è stata disposta nel presente grado al fine di una completa disamina del rapporto da parte del consulente tecnico; non è stata invece disposta l'esibizione del contratto, la cui produzione era sollecitata dall'appellante, trattandosi di documento che era onere produrre a cura dell'istituto, il quale ne allegava l'esistenza a fronte della domanda di accertamento negativo formulata dal correntista.

La banca non ha, peraltro, ottemperato all'ordine di esibizione degli estratti conto e la domanda deve essere esaminata sulla base dei soli estratti prodotti dall'attore in primo grado (per l'idoneità anche degli estratti conto incompleti v. n. 14074/18: *“tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091/16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto ... è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191/06, Cass. n. 10202/08) ... pur essendosi trattato*



di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati"; cfr. n. 11543/19), il cui interesse all'accertamento delle legittime condizioni regolanti il rapporto è senz'altro meritevole di tutela, ciò ai più svariati fini, tra cui quello di ottenere un maggiore affidamento o la cancellazione di una posizione di sofferenza, oltre che di recuperare l'obbligatorietà dei patti violati dall'istituto (cfr. Cass. Civ. sez. VI-I, 5-09-18 n. 21646).

Invero, il cliente che intenda ottenere la rideterminazione del saldo al netto delle poste nulle potrà partire da un saldo intermedio, assunto nel ricalcolo come dato di partenza così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto, essendo rimessa alla sua scelta processuale la facoltà di valer valere gli effetti della nullità di protezione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: *“Qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) – può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”*).

Si tratta, come è agevole intuire, di procedere ad una ricostruzione indiretta degli interessi passivi, ai tassi sostitutivi, senza applicazione di capitalizzazione trimestrale e senza c.m.s. e oneri, assolutamente attendibile, visto che sono ferme le operazioni sulle quali è svolta; la circostanza che per i trimestri documentati non si sia proceduto ad alcuno scorporo non incide sulla ricostruzione precedente e quella successivamente riconciliata con criteri neppure oggetto di contestazione sulla



metodologia usata (pag. 10 relazione: epurazione del saldo dalle competenze addebitate tempo per tempo , comprese quelle derivanti dal conto anticipi, ai fini della ricostruzione del saldo capitale puro; ricalcolo degli interessi, unicamente per il periodo successivo al 1° gennaio 2005 (periodo non coperto da prescrizione decennale delle competenze) al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB; determinazione del saldo finale del rapporto mediante somma algebrica delle poste elise e di quelle successivamente calcolate), come precisato dal c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni, il quale ha affermato che “ *il risultato ottenuto può comunque costituire una buona misura del risultato effettivo, a meno di un errore statistico trascurabile*” (cfr. n. 11543/19 cit.: “... *l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti, sicchè, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. in tema Cass. 28 novembre 2018 n. 30822). Questo non esclude, tuttavia, che lo stesso correntista possa fornire puntuali elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti*”; v. anche Cass. n. 330/20).

Occorre inoltre fare chiarezza su alcune contestazioni svolte dalle parti nel corso delle operazioni peritali.

Intanto, correttamente il c.t.u. è partito dal saldo del primo estratto conto disponibile, essendo onere della parte che invoca la nullità delle condizioni applicate e l'esistenza di un indebito produrre la documentazione dalla quale ricavare l'applicazione delle poste nulle, come sopra già illustrato, cosicchè – in assenza di migliore documentazione (anche diversa dagli estratti) - non è dato verificare i movimenti precedenti al primo estratto prodotto e le competenze addebitate.

Il ricalcolo dell'ausiliario non può dirsi incerto perché non è disponibile la data contabile dei movimenti non documentati, come sostenuto dall'appellata, avendo il c.t.u. utilizzato i saldi ricavati dagli scalari (con data della valuta); trattasi di disomogeneità che non inficia la bontà del criterio di ricostruzione indiretta, che sopperisce alla mancanza di estratti conto (le cui operazioni non sono



più contestabili) con i saldi per valuta, laddove la banca avrebbe potuto fornire a proprio favore la documentazione necessaria al ricalcolo sul saldo contabile a suo tempo portato negli estratti non prodotti (v. pag. 14 relazione ove il c.t.u. spiega le diverse valute applicate dalla banca).

Infine, l'anatocismo risulta completamente eliminato nel momento in cui gli interessi (ricalcolati) a valere sul conto anticipi sono stati aggiunti al conteggio finale (pag. 10) senza entrare, come elemento passivo di base, nel calcolo del saldo del conto corrente.

Nella rideterminazione del saldo devono essere computati gli interessi attivi, avendone l'attore fattone espressa richiesta (capo 4 delle conclusioni) e avendo la banca applicato interessi attivi nel corso del rapporto (v. pag. 14 relazione); diverso discorso vale per la domanda di ripetizione, che peraltro nella specie non può trovare accoglimento a fronte di un saldo comunque negativo.

Secondo i calcoli svolti dall'ausiliario, il saldo del conto corrente n. 3001730 – senza anatocismo, c.m.s., spese, applicatogli interessi al tasso sostitutivo, ivi compresi quelli proveniente dal conto anticipi – porta un risultato negativo per il cliente pari ad euro 5.962,02 al 31-08-08, al netto delle rimesse solutorie prescritte.

In particolare, il c.t.u. ha individuato le rimesse solutorie nel periodo ante decennio rispetto all'introduzione della domanda, confrontandole con le competenze precedentemente addebitate (pag. 12 relazione scritta: *“Perché si verifichi la prescrizione delle rimesse ante decennio, difatti, è necessario che i versamenti (a vario titolo effettuati) siano andati a pagare competenze – pur illegittime – addebitate dall'istituto di credito. Lo spostamento patrimoniale in favore della banca è requisito imprescindibile perché possa maturare la prescrizione. Si evidenzia inoltre che la prescrizione non riguarda le rimesse, ma le competenze che con quelle rimesse sono state pagate: tali competenze, pertanto, non sono suscettibili né di ripetizione né di ricalcolo”*). Quanto al tasso sostitutivo ex art. 117 Tub, il c.t.u. ha effettuato il ricalcolo con riferimento al tasso minimo dei Bot rilevato nei dodici mesi antecedenti ai saldi debitori del conto (che sono quelli che scaturiscono dalle operazioni attive) ed il tasso massimo sui saldi creditori (che sono quelli che scaturiscono



dalle operazioni passive), in conformità all'interpretazione adottata da questa Corte al riguardo (pag. 8-9 relazione).

In ultimo, stante il difetto di prova (v. estratto conto al 31-08-08 ove l'importo di euro 49.612,99 è riportato in dare, mentre non sono registrati pagamenti in avere) e prima ancora di allegazione del pagamento del saldo negativo di euro 49.612,99, portato nel saldo di chiusura, non vi è alcun indebitto da ripetere.

Le spese processuali del primo e del secondo grado, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione indeterminabile-difficoltà media, devono essere poste a carico del Banco di Sardegna s.p.a. secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da _____ avverso la sentenza n. 15/17 del Tribunale di Sassari, dichiara la nullità degli interessi passivi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale, della c.m.s. e delle spese addebitate sul conto corrente n. 3001730, rideterminandone il saldo alla data del 31-08-08 in euro 5.962,02 a debito per
- 2) condanna il Banco _____ s.p.a., in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese processuali in favore di _____ che liquida in euro 10.274,00 per il primo grado, di cui euro 9.515,00 per compensi, ed in euro 12.713,50 per il presente grado, di cui euro 11.575,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge in entrambi i gradi, da distarre in favore dell'avvocato Sorgentone antistatario.

Così deciso in Sassari il 5-06-2020

Il Presidente rel.

Dott. Maria Teresa Spanu

